



PROT. N. 40/2021.U

Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Letto l'art. 5 D.L. 5 gennaio 2021 n. 1, *Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID – 19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite*;

Considerato che la predetta norma ha previsto:

- a) Al comma 5°, la procedura di convalida del consenso al trattamento vaccinale qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4°, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3°, primo periodo, disponendo che il consenso al trattamento vaccinale, sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2°, unitamente alla documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti di cui ai commi 1°, 2° e 3°, sia comunicato immediatamente, anche attraverso pec, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al Giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa;
- b) Al comma 3° il ricorso al Giudice tutelare in caso di consenso difforme dell'interessato, espresso ai sensi degli artt. 3 e 4 L. n. 219/2017 o di consenso difforme espresso dalle persone indicate nel comma 3°, primo periodo;
- c) Al comma 10° il ricorso al Giudice tutelare nel caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario, o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o di un suo delegato;

Rilevato che appare necessario individuare i giudici da designare alla trattazione di ogni singolo affare;

Sentito il Presidente della 2° Sezione Civile;

Considerato che appare opportuno, attesa l'analogia con la procedura del TSO, designare i giudici della 2° Sezione Civile secondo la turnazione già in vigore per il TSO anche per gli affari di cui alla lett. a), mentre in ordine agli affari di cui alle lett. b) e c) va designato il Giudice Tutelare già assegnatario del fascicolo, nel caso in cui la procedura di amministrazione di sostegno, tutela o curatela sia già pendente, o il Giudice tutelare individuato secondo i criteri automatici di assegnazione tabellari nel caso in cui non sia pendente una procedura di amministrazione di sostegno, tutela o curatela;

Considerato che, stante l'urgenza derivante da una modifica legislativa immediatamente in vigore e con termini perentori, la variazione tabellare va dichiarata immediatamente esecutiva, non trattandosi, tra l'altro, di modifica dell'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ma di integrazione per legge delle competenze già attribuite al Giudice tutelare.

P.Q.M.

- A.** Designa i giudici della 2° Sezione Civile secondo la turnazione già in vigore per il TSO anche per gli affari di cui alla lett. a), mentre in ordine agli affari di cui alle lett. b) e c) designa il Giudice Tutelare già assegnatario del fascicolo, nel caso in cui la procedura di amministrazione di sostegno, tutela o curatela sia già pendente, o il Giudice tutelare individuato secondo i criteri automatici di assegnazione tabellari nel caso in cui non sia pendente una procedura di amministrazione di sostegno, tutela o curatela;
- B.** Dispone che la presente variazione tabellare sia immediatamente esecutiva, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare;
- C.** Dispone che il presente provvedimento di proposta di variazione tabellare urgente sia immediatamente comunicato tramite sistema informatico a tutti i Magistrati del Tribunale i quali potranno effettuare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione ed al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Venezia, allegando le statistiche della 2° Sezione Civile;
- D.** Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in via telematica al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia e pubblicato sull'archivio digitale del Tribunale di Venezia;
- E.** Manda alla Segreteria per tutti gli altri adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dirigente, al Direttore amministrativo del Contenzioso Civile, al Funzionario responsabile della Cancelleria della Sezione Volontaria Giurisdizione, al Funzionario responsabile della Cancelleria della 2° Sezione Civile, al Funzionario responsabile del Ruolo Generale, ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

...

Venezia, 08/01/2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dr. Salvatore Laganà

